

Servizio Territoriale del Sassarese

DETERMINAZIONE N. 793

DEL 23/02/2012

Oggetto: Regolamento CE n. 589/2008, art. 5 – Disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova. Revoca del centro di imballaggio uova IT090009 – ditta “Anglona Società Cooperativa Agricola a r.l. - Porto Torres.

Il Direttore del Servizio Territoriale del Sassarese

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia ARGEA Sardegna, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21.12.2010;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n° 31, recante «Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione»;

VISTA la Legge Regionale 22 agosto 1990, n. 40;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale di Argea Sardegna, n. 35/2007 del 03/10/2007 con la quale il dott. Piermario Manca è stato nominato direttore del Servizio Territoriale Argea del Sassarese;

VISTO il Reg. (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22.10.2007, recante «Organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)»;

VISTO il Reg. (CE) n. 589/2008, della Commissione, del 23.6.2008, recante «Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova»;

VISTA la Legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2007)»;

VISTO il Decreto 11 dicembre 2009, recante «Modalità per l’applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova»;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 66/18 del 27.11.2008 recante «Attribuzione di nuove funzioni all’agenzia ARGEA Sardegna ai sensi dell’art. 7 comma 19, della L.R. 5 marzo 2008, n.3»;

APPURATO attraverso visura camerale della CCIAA di Sassari, che la Ditta Cooperativa Agricola Anglona ha proceduto con la variazione sia della ragione sociale in Società Cooperativa Agricola Anglona a rl, che al trasferimento della sede legale da Nulvi a Porto Torres e che la stessa Società è stata cancellata, a domanda, dal Registro delle Imprese, in data 22.12.2009;

VISTA la comunicazione prot. n. PG/2012/12008 del 14.02.2012, del Servizio Igiene degli Alimenti - Dipartimento Prevenzione - ASL Sassari, con la quale viene certificata la cessazione dell’attività del centro di imballaggio uova identificato con codice IT090009 – Ditta “Anglona Società Cooperativa Agricola a rl”, a far data dal 1996;

RITENUTO per quanto sopra descritto che sussistano i presupposti di fatto e diritto per l’adozione del

Servizio Territoriale del Sassarese

DETERMINAZIONE N.

DEL

provvedimento di revoca del succitato centro di imballaggio uova;

DETERMINA

Di revocare l'autorizzazione all'attività di classificazione e imballaggio delle uova al centro di imballaggio identificato con codice IT090009 – Ditta “Anglona Società Cooperativa Agricola a rl”.

Di trasmettere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali il presente Atto affinché si proceda alla cancellazione del centro di imballaggio dall'apposito elenco di cui al comma 3, art. 8 della Legge 25 febbraio 2008, n. 34.

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione nel sito internet dell'agenzia ARGEA Sardegna all'indirizzo www.sardegnaagricoltura.it al fine di garantirne la dovuta pubblicità.

La presente determinazione è trasmessa per conoscenza all'ARGEA Sardegna – Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive.

Avverso la presente determinazione può essere esperito ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'agenzia ARGEA Sardegna ovvero al T.A.R. Sardegna, rispettivamente entro i termini di trenta e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il Direttore del Servizio Territoriale del Sassarese
Piermario Manca